



COMUNE DI AGRIGENTO

ORDINANZA SINDACALE

Registro Generale n. <u>63</u>	del <u>30-06-2022</u>

OGGETTO	Festeggiamenti in onore di San Calogero dal 1 Luglio al 10 Luglio 2022. Ordinanza sindacale a tutela della sicurezza urbana e della pubblica incolumità.
----------------	---

Premesso che in occasione della settimana dedicata ai festeggiamenti in onore di San Calogero sono stati programmati molteplici manifestazioni ecclesiastiche ed eventi collaterali che coinvolgeranno il centro città, nell'arco temporale dal 1 luglio al 10 luglio 2022;

Considerato che si prevede un notevole afflusso di persone, e tale circostanza potrebbe realisticamente generare episodi di disordini e di violenza, a nocumento dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità.

VISTA

la proposta di Ordinanza n. 164 del 30.06.2022, proveniente dal Settore V allegata, recante il parere tecnico

RITENUTO DI CONDIVIDERE LA SUPERIORE PROPOSTA

VISTI

- La legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.
- L'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare al comma 4 che dispone che *'Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, [anche](1) contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;*
- L'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/200 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze sindacali;

- 6) Di portare al seguito, nell'area di svolgimento degli eventi con notevole assembramento di pubblico, ombrelli, aste per selfie, oggetti contundenti di vario tipo, caschi bombolette spray al peperoncino;
- 7) Di bivaccare, nell'area interessata alle manifestazioni ed in quelle adiacenti, nonché detenere o utilizzare strumenti idonei all'imbrattamento di immobili e arredi urbano, ovvero praticare ogni forma di accattonaggio, sollecitare e richiedere denaro o altra utilità economica, con particolare riguardo ai parcheggi pubblici;

Dare atto che la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 267/2000, di importo compreso tra € 25,00 ed € 500,00 nonché al sequestro del materiale utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 20 comma 5 della predetta legge, fatte salve eventuali ed ulteriori sanzioni amministrative disposte dalla stessa legge 689/1981.

Di incaricare la Forza Pubblica del controllo relativo all'osservanza dell'Ordinanza.


Di disporre la pubblicazione in

- *Albo pretorio on line per giorni 15 naturali e consecutivi e sulla Home Page del Comune;*
- *Amministrazione trasparente sezione "Provvedimenti"*
- **Di trasmettere** il presente provvedimento:
- Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento;
- Alla Questura di Agrigento;
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza Agrigento;
- Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;
- Al Dirigente Comandante della Polizia Municipale;
- All'Assessore comunale alla Polizia Locale e Sicurezza;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla piena conoscenza dello stesso il ricorso giurisdizionale al TAR ed entro 120 giorni il ricorso straordinario al Presidente della Regione.

La presente ordinanza come rimesso in proposta, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Regolamento dei Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del responsabile del servizio finanziario.

Il Sindaco
Dott. Francesco Micciché





PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE

SIGNAT AGRIGENTUM MIRABILIS AULA GIGANTUM	PROPOSTA DEL SETTORE V REG. SETTORE N. <i>166</i> DEL <i>30-06-2022</i>	GABINETTO DEL SINDACO DEPOSITATA IN DATA REGISTRATA ALN.
OGGETTO	Festeggiamenti in onore di San Calogero. Ordinanza sindacale a tutela della sicurezza urbana e della pubblica incolumità. Luglio 2022	

Il Responsabile del Settore V

Premesso che in occasione della settimana dedicata ai festeggiamenti in onore di San Calogero sono stati programmati molteplici manifestazioni ecclesiastiche ed eventi collaterali che coinvolgeranno il centro città, nell'arco temporale dal 1 luglio al 10 luglio 2022.

Considerato che si prevede un notevole afflusso di persone e tale circostanza potrebbe realisticamente generare episodi di disordini e di violenza, a nocumento dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità.

Valutato che la pericolosità dei predetti comportamenti è spesso amplificata dall'uso di alcolici e dell'uso improprio dei contenitori di vetro e di lattine trasformabili in armi da taglio.

Ritenuto opportuno salvaguardare quanto possibile l'incolumità dei partecipanti alle cerimonie, a motivo dello straordinario afflusso di persone che si prevede per la rilevanza religiosa dell'evento e le connesse manifestazioni, e disporre con il presente provvedimento, il divieto in tutto il territorio urbano della città di Agrigento di vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e la vendita da asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro o in un altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico.

Ritenuto altresì necessario proibire l'uso irresponsabile di prodotti pirotecnici, inibendo la vendita e l'utilizzo illegale, per il potenziale rischio di incendio e/o pericolo per la pubblica incolumità, nonché ogni forma di condotta che possa costituire un fattore di disturbo e/o offesa alle persone ed ai beni oggetto nel contesto della sicurezza urbana.

Visti:

- La legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.
- L'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare al comma 4 che dispone che *'Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, [anche](1) contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;*
- L'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/200 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze sindacali;
- La legge 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
- Gli art. 18,57 del TULPS;
- Il D.Lgs. del 4 aprile 2010, n. 58, modificato con D.Lgs del 25 settembre 2012, n. 76;
- Il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazione della Legge 18 aprile 2017, n.48;
- La Direttiva del Capo di Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno del 7 giugno 2017;


Dato atto che il provvedimento non necessita del visto contabile atteso che non ha riflessi finanziari o sul

patrimonio dell'Ente.

PROPONE

- a) In occasione degli eventi religiosi programmati, che avranno luogo nel periodo dal **1 luglio al 10 luglio 2022, il DIVIETO ASSOLUTO:**
- 1) Ai titolari di attività commerciali e di pubblici esercizi, in sede fissa ed itinerante, di vendere e somministrare, fatto salvo quanto specificato ai punti successivi, bevande, sia alcoliche che non alcoliche, in bottiglie o bicchieri di vetro o in lattine e contenitori in metallo, o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico, in particolare: gli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, i titolari di distributori automatici di bevande, nonché gli operatori anche non professionali che esercitano l'attività di vendita di somministrazione negli eventi di somministrazione temporanee in città;
 - 2) Di utilizzare nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, nell'ambito territoriale di svolgimento della manifestazione, bottiglie e bicchieri di vetro o lattine e contenitori di metallo, per il consumo di bevande con obbligo nel caso di vendita o somministrazione di bevande in contenitori di plastica che la stessa sia effettuata previa asportazione dei tappi di chiusura.
 - 3) Di consumare bevande alcoliche, in aree pubbliche, piazze, strade, giardini, parchi, salvo nei casi in cui la somministrazione e la conseguente comunicazione avvengano all'interno dei locali abilitati anche alla ristorazione, alla sola attività complementare di bar, a condizione che, le bevande alcoliche siano somministrate esclusivamente con pasti serviti ai tavoli e non al banco;
 - 4) È altresì previsto l'obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico e l'obbligo, prima della chiusura serale dell'attività, di effettuare una accurata pulizia degli spazi e sedie, rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata nonché l'ulteriore obbligo di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi, minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;
 - 5) Di vendere e far esplodere all'interno dell'area della manifestazione, artifici pirotecnici che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante, ovvero prodotti che, anche se non espressamente vietati, possono comportare (se usati maldestramente) situazioni di pericolo fatti salvi spettacoli di fuochi d'artificio preventivamente autorizzati dalle competenti autorità ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti (art. 57 Tulp);
 - 6) Di portare al seguito, nell'area di svolgimento degli eventi con notevole assembramento di pubblico, ombrelli, aste per selfie, oggetti contundenti di vario tipo, caschi bombolette spray al peperoncino;
 - 7) Di bivaccare, nell'area interessata alle manifestazioni ed in quelle adiacenti, nonché detenere o utilizzare strumenti idonei all'imbrattamento di immobili e arredi urbano, ovvero praticare ogni forma di accattonaggio, sollecitare e richiedere denaro o altra utilità economica, con particolare riguardo ai parcheggi pubblici;
 - b) **Di dare atto** che la violazione dell'ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 267/2000, di importo compreso tra € 25,00 ed € 500,00 nonché il sequestro del materiale utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 20 comma 5 della predetta legge, fatte salve eventuali ed ulteriori sanzioni amministrative disposte dalla stessa legge 689/1981.
 - c) **Di incaricare** gli Ufficiali ed gli Agenti della Forza Pubblica controllo relativo all'osservazione dell'Ordinanza.
 - d) **Di dare atto** che il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
 - e) **Di disporre** la pubblicazione in
 - *Albo pretorio on line per giorni 15 naturali e consecutivi e sulla Home Page del Comune;*
 - f) *Amministrazione trasparente sezione "Provvedimenti" sottosezione "Provvedimento"*
 - g) **Di trasmettere** il presente provvedimento alla
 - Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento;
 - Alla Questura di Agrigento;
 - Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza Agrigento;
 - Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;
 - Al Dirigente Comandante della Polizia Municipale;
 - All'Assessore comunale alla Polizia Locale e Sicurezza;

Il Dirigente del Settore
Arg. Gaetano Greco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V	IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
<p>In ordine alla regolarità tecnica della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere:</p>	<p>In ordine alla regolarità contabile della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 si esprime parere:</p>
<p style="text-align: center;">FAVOREVOLE  Arch. Greco Gaetano</p>	<p style="text-align: center;">FAVOREVOLE f.to Dr. G. Mantione</p>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	
Il sottoscritto Responsabile del Settore _____ (o suo delegato) , su conforme allegata attestazione del sistema informatico	
CERTIFICA	
che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 44/91 e dell'art. 12 della LR n. 5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ per giorni 15 consecutivi (<i>Registro informatico pubblicazioni. n. _____/2021</i>)	
Agrigento, li _____	Il Responsabile del Settore _____ (o suo delegato) f.to _____